

Accordo di Licenza e Remunerazione

Tra

AGICOA Italia S.r.l., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 286, 00198 Roma – Italia (n. di iscrizione presso la Camera di Commercio: [...]; P. IVA: [...]; PEC: [...]), in persona del/della [carica], [nome], e del/della [carica], [nome]

di seguito, per brevità, «**AGICOA Italia**»,

e

[Nome dell'Operatore], con sede legale in [...] (n. di iscrizione presso la Camera di Commercio: [...]; P. IVA: [...]; PEC: [...]), in persona del/della [carica], [nome]

di seguito, per brevità, “Operatore”

AGICOA Italia e l'Operatore sono di seguito definiti, congiuntamente, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”

Premesse

Premesso che, ai sensi dell'articolo 16 e ss della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la Ritrasmissione, inclusa la Ritrasmissione via cavo, e la Comunicazione al Pubblico mediante Immissione Diretta, come definite all'articolo 1 del presente Accordo, delle loro opere;

Premesso che tale diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 16-ter e ss della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), deve essere necessariamente esercitato tramite un organismo di gestione collettiva;

Premesso che AGICOA Italia svolge attività di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi ai sensi del Decreto Legislativo n. 35/2017 ed è in possesso dei requisiti ivi previsti;

Premesso che AGICOA Italia rappresenta produttori audiovisivi indipendenti che le hanno affidato la gestione, per il territorio italiano, dei diritti esclusivi di cui sono titolari (a titolo originario, per trasferimento ovvero per effetto di presunzione di trasferimento), ivi inclusi i diritti che consentono agli operatori di offrire Servizi Digitali Lineari;

Premesso che AGICOA Italia gestisce, altresì, sulla base di mandati volontari conferiti dai produttori, un insieme di diritti che abilitano gli operatori alla fornitura di Servizi Digitali Non Lineari;

Premesso che l'Operatore offre ai propri Abbonati l'accesso a una o più Offerte di Servizio, incluso per le Opere Audiovisive facenti parte del Repertorio, per il cui sfruttamento l'Operatore è tenuto a ottenere l'autorizzazione da parte di AGICOA Italia;

Premesso che le Parti intendono concordare i termini e le condizioni dell'autorizzazione concessa da AGICOA Italia, nonché della relativa remunerazione per lo sfruttamento, da parte dell'Operatore in favore dei propri Abbonati, delle Opere Audiovisive facenti parte del Repertorio di AGICOA Italia, incluse nei programmi televisivi trasmessi sui canali degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva compresi nelle Offerte di Servizio dell'Operatore.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:

Per **Abbonato** si intende qualsiasi utente privato o professionale residente o stabilito in Italia che abbia concluso un accordo con l'Operatore, che gli conferisce la possibilità, a titolo oneroso o gratuito, di ricevere una o più Offerte di Servizio.

Per **Accordo** si intende il presente accordo di autorizzazione e remunerazione, unitamente ai relativi allegati.

Per **Comunicazione al Pubblico mediante Immissione Diretta** si intende la comunicazione al pubblico da parte dell'Operatore di segnali portatori di programmi ricevuti tramite Immissione Diretta dall'Organismo di Diffusione Radiotelevisiva.

Per **Immissione Diretta** si intende il processo tecnico definito dall'articolo 16-*quinquies* della Legge sul Diritto d'Autore italiana (L. 633/1941) mediante il quale un Organismo di Diffusione Radiotelevisiva trasmette i propri segnali portatori di programmi a un operatore, in modo tale che tali segnali non siano accessibili al pubblico durante detta trasmissione.

Per **Offerte di Servizio** si intendono le offerte lineari di programmi televisivi contenuti nei canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva di cui all'Allegato 1 del presente Accordo, comunicati al pubblico tramite Ritrasmissione via cavo, Ritrasmissione e Immissione Diretta, nonché i Servizi Digitali Aggiuntivi di cui all'Allegato 2 del presente Accordo, offerti dall'Operatore ai propri Abbonati.

Per **Opere Audiovisive** si intendono le sequenze di immagini in movimento e suoni protette dal diritto d'autore, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere audiovisive cinematografiche, i film e le serie televisive, i documentari e qualsiasi altro contenuto audiovisivo protetto dal diritto d'autore. Ai fini del presente Accordo, i programmi di informazione, le previsioni meteorologiche, i programmi sportivi e gli altri eventi in diretta, le televendite e i programmi promozionali a carattere editoriale (c.d. *infomercial*), la pubblicità, i programmi di gioco d'azzardo e lotterie, i *videoclip* musicali e le composizioni musicali non saranno considerati Opere Audiovisive.

Per **Organismi di Diffusione Radiotelevisiva** si intendono i soggetti giuridici che hanno la responsabilità editoriale dei programmi televisivi inclusi nei canali televisivi che gestiscono.

Per **Repertorio** si intende il repertorio gestito da AGICOA Italia che comprende tutte le Opere Audiovisive, ad eccezione dei programmi propri degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva quando trasmessi sui loro canali.

Per **Report di Rendicontazione** si intende il report sostanzialmente conforme al modello di cui all'Allegato 5 al presente Accordo e redatto sulla base di tale modello, contenente i dati relativi alle utilizzazioni poste in essere dall'Operatore.

Per **Ritrasmissione** si intende la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata alla ricezione da parte del pubblico, di una emissione primaria avvenuta in uno Stato membro dell'UE di programmi consistenti in, comprendenti o contenenti opere audiovisive, in tutti i casi in cui, ai sensi dell'articolo 16-*ter* della Legge sul Diritto d'Autore italiana (L. 633/1941), (i) la suddetta trasmissione iniziale avvenga via cavo o via etere, inclusa quella via satellite, e (ii) la sopramenzionata successiva ritrasmissione presenti le seguenti caratteristiche: (a) sia effettuata da un soggetto diverso dall'Organismo di Diffusione Radiotelevisiva che ha

effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dalle modalità con cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali portatori di programmi dall'Organismo di Diffusione Radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione; e (b) sia effettuata tramite un servizio di accesso a Internet, come definito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento UE 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, da intendersi come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicuro a favore degli utenti autorizzati ad accedere a tale ambiente.

Per **Ritrasmissione via cavo** si intende la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale via cavo o tramite un sistema di diffusione a onde ultracorte destinata alla ricezione da parte del pubblico di una trasmissione iniziale, senza fili o via cavo, in particolare via satellite, di programmi televisivi o radiofonici destinati alla ricezione da parte del pubblico.

Per **Servizi Digitali Aggiuntivi** si intendono i Servizi Digitali Lineari e i Servizi Digitali Non Lineari offerti sotto il controllo e la responsabilità dell'Operatore, sulla base dell'offerta lineare dei programmi televisivi inclusi nei canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva.

Per **Servizi Digitali Lineari** si intendono i servizi digitali che consentono l'accesso continuo e in diretta ai programmi televisivi inclusi nei canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva tramite dispositivi mobili, inclusi lo *streaming* verso qualsiasi dispositivo domestico diverso dal decoder principale (servizio "*In Home*"), lo *streaming* da decoder a decoder all'interno dell'abitazione dell'Abbonato (servizio "*Set-Top Box to Set-Top Box*"), o lo *streaming* da qualsiasi luogo tramite la rete dell'Operatore o quella di terzi (servizi "*TV Everywhere*").

Per **Servizi Digitali Non Lineari** si intendono i servizi digitali che consentono l'accesso su richiesta ai programmi televisivi inclusi nei canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva, inclusi i servizi di *catch-up* che consentono la visione di tali programmi per un periodo limitato dopo la loro prima messa in onda ("*Catch Up TV*"), i servizi di anteprima che consentono l'accesso anticipato a tali programmi prima della loro messa in onda ("*Preview TV*"), le funzionalità di pausa e ripresa durante le trasmissioni in diretta ("*Pause and Resume*"), le funzionalità di riavvio che consentono la visione di un programma dall'inizio durante la sua trasmissione in diretta ("*Start from the Beginning*") e i servizi di registrazione in *cloud* ("nPVR").

2. Oggetto dell'Accordo

A fronte della remunerazione e ai termini e alle condizioni di seguito previsti, AGICOA Italia autorizza l'Operatore a:

- effettuare, in favore dei propri Abbonati, la Ritrasmissione via cavo, la Ritrasmissione e/o la Comunicazione al Pubblico mediante Immissione Diretta delle Opere Audiovisive facenti parte del Repertorio incluse nei programmi televisivi trasmessi sui canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo;
- ove applicabile, fornire ai propri Abbonati i Servizi Digitali Aggiuntivi elencati nell'Allegato 2 al presente Accordo.

3. Ambito e limitazioni della licenza e delle relative autorizzazioni

3.1 Ambito della licenza

- 3.1.1 La licenza concessa da AGICOA Italia copre il Repertorio attuale e futuro di AGICOA Italia.
- 3.1.2 La licenza è non esclusiva, non trasferibile e non può essere sub-licenziata in alcuna forma.
- 3.1.3 La licenza è subordinata al fatto che l'Operatore abbia previamente ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, e dell'articolo 79 della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941).

3.2 Limitazioni della licenza e delle relative autorizzazioni

- 3.2.1 Sono espressamente esclusi dall'ambito del presente Accordo i servizi non basati sull'offerta lineare dei programmi televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva, e in particolare i servizi *on-demand* (video *on demand* e/o *pay-per-view*).
- 3.2.2 Il presente Accordo non si applica ad alcuna Ritrasmissione o Comunicazione al Pubblico mediante Immissione Diretta effettuata (i) in aree di hotel o di altre strutture accessibili al pubblico o in luoghi analoghi; ovvero (ii) in camere private o spazi analoghi in hotel, strutture sanitarie, strutture detentive o altre strutture comparabili.

Tali utilizzi saranno soggetti a licenze separate da ottenersi da parte dei gestori di tali strutture o luoghi.
- 3.2.3 Il presente Accordo non attribuisce all'Operatore il diritto di registrare le Opere Audiovisive incluse nei programmi televisivi dei canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva distribuiti ai sensi del presente Accordo.

Tuttavia, una registrazione temporanea potrà avvenire ove necessaria:

- i. per ragioni tecniche, al fine di consentire all'Operatore di fornire i Servizi Digitali Non Lineari elencati nell'Allegato 2 al presente Accordo, laddove tali servizi rientrino nell'ambito della presente licenza;
- ii. per finalità di monitoraggio; oppure
- iii. ove tale registrazione sia richiesta dalla legge o da un'autorità competente.

L'Operatore si impegna a informare i propri Abbonati che l'abbonamento non attribuisce loro il diritto di effettuare registrazioni temporanee delle Opere Audiovisive facenti parte del Repertorio per finalità diverse dall'uso privato nell'ambito familiare, e che qualsiasi altro utilizzo di copie di tali opere è illecito.

4. Remunerazione

- 4.1 A fronte della licenza concessa ai sensi del presente Accordo, l'Operatore si impegna a corrispondere ad AGICOA Italia una remunerazione (al netto dell'IVA) per Abbonato, calcolata secondo il tariffario di cui all'Allegato 4 del presente Accordo.

- 4.2 La remunerazione sarà maggiorata dell'IVA, ove applicabile, nella misura vigente alla data di esecuzione della prestazione.
- 4.3 In ragione della loro natura eccezionale, eventuali oscuramenti (*black-out*) effettuati ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo non avranno alcun impatto sull'importo complessivo dovuto.
- 4.4 Le interruzioni tecniche non incidono sulla remunerazione dovuta.

5. Report di Rendicontazione

- 5.1 Ai fini del calcolo della remunerazione e dell'emissione delle relative fatture da parte di AGICOA Italia, l'Operatore dovrà fornire ad AGICOA Italia un Report di Rendicontazione.
- 5.2 Il Report di Rendicontazione dovrà essere trasmesso entro quindici (15) giorni dal primo giorno di ciascun **trimestre o mese**.
- 5.3 Il Report di Rendicontazione dovrà includere:
- i. il numero di Abbonati per Offerta di Servizio, nonché la denominazione e il numero dei canali televisivi inclusi nell'Offerta o nelle Offerte di Servizio dell'Operatore al primo giorno del **trimestre/mese di riferimento**;
 - ii. tutti i dati e le informazioni relativi allo sfruttamento e alla diffusione, ai sensi del presente Accordo, delle Opere Audiovisive incluse nel Repertorio di AGICOA Italia, inclusa la data o il periodo di tali atti di sfruttamento e diffusione; resta inteso che AGICOA Italia rimane legittimata a richiedere ulteriori informazioni sull'uso e sullo sfruttamento delle Opere Audiovisive, ove disponibili.
- 5.4 Qualora l'Operatore ometta di fornire il Report di Rendicontazione entro il termine sopra indicato, di compilare in tutto o in parte i dati indicati nel Report di Rendicontazione, ovvero fornisca dati e informazioni errati o falsi, AGICOA Italia avrà diritto di emettere fattura sulla base dei dati del **trimestre/mese** precedente, con un incremento forfettario del numero di Abbonati pari al 5%. Una volta ricevuti i dati, si procederà agli eventuali conguagli, anche mediante emissione di note di credito e alla rideterminazione al momento della fatturazione per **il trimestre/mese** successivo. Resta salvo il diritto di AGICOA Italia di risolvere il presente Accordo ai sensi del successivo articolo 5.5.
- 5.5 Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, qualora l'Operatore ometta di fornire il Report di Rendicontazione entro il termine sopra indicato, di compilare in tutto o in parte i dati indicati nel Report di Rendicontazione, ovvero fornisca dati e informazioni errati o falsi, AGICOA Italia avrà diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Fermo restando quanto precede, AGICOA Italia potrà, in alternativa, avvalersi del meccanismo risolutivo di cui all'articolo 1454 del Codice Civile. In tal caso, AGICOA Italia invierà all'Operatore formale diffida ad adempiere, intimando la regolarizzazione dell'inadempimento entro un termine non superiore a quindici (15) giorni dal ricevimento della diffida. Qualora l'Operatore non provveda, il presente Accordo si intenderà risolto.

- 5.6 Alla sottoscrizione del presente Accordo, l'Operatore fornirà ad AGICOA Italia, quale Allegato 3 al presente Accordo, una dichiarazione indicante il numero di Abbonati per ciascuna Offerta di Servizio. È convenuto che tale dichiarazione sarà utilizzata come riferimento a decorrere dalla Data di Efficacia del presente Accordo.
- 5.7 Le Offerte di Servizio esistenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo sono elencate rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al presente Accordo. Resta inteso che tali offerte saranno utilizzate quale riferimento a decorrere dalla Data di Efficacia del presente Accordo.
- 5.8 AGICOA Italia riconosce che l'Operatore potrà modificare, di volta in volta, la composizione della propria Offerta o delle proprie Offerte di Servizio con riguardo ai diritti rappresentati da AGICOA Italia.

Qualsiasi modifica nella composizione di una o più Offerte di Servizio dovrà essere comunicata ad AGICOA Italia entro quindici (15) giorni dalla sua attuazione.

Qualsiasi modifica nella composizione di una o più Offerte di Servizio nel corso di un determinato **trimestre/mese** non inciderà sulla remunerazione applicabile sino al termine di tale **trimestre/mese**.

AGICOA Italia non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori di incasso o di ripartizione derivanti dall'omessa comunicazione o dalla comunicazione tardiva, da parte dell'Operatore, di modifiche nella composizione delle proprie Offerte di Servizio.

6. Determinazione e pagamento della remunerazione

- 6.1 Le fatture relative al presente Accordo saranno emesse da AGICOA Italia con cadenza **trimestrale/mensile entro la fine del primo mese del trimestre o, nel caso di fatturazione mensile, entro la fine del mese**, sulla base del Report di Rendicontazione.
- 6.2 Le fatture emesse da AGICOA Italia dovranno essere pagate dall'Operatore entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto di AGICOA Italia indicato nella fattura medesima.
- 6.3 L'Operatore fornirà ad AGICOA Italia, su richiesta, qualsiasi ulteriore informazione necessaria ai fini di una corretta fatturazione.
- 6.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, qualsiasi ritardo nel pagamento comporterà automaticamente la maturazione di interessi sull'importo scaduto a decorrere dalla data di scadenza della fattura. Il tasso di interesse sarà quello previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

7. Adeguamento tariffario

La remunerazione calcolata in conformità al tariffario di cui all'Allegato 4 al presente Accordo sarà aumentata annualmente in misura pari al maggiore tra:

- i. la variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT relativo all'anno precedente; oppure

- ii. la variazione percentuale del prezzo medio degli abbonamenti offerti dall'Operatore ai propri Abbonati nel corso dell'anno precedente.

8. Garanzie

- 8.1 L'Operatore garantisce di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per includere i canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva nelle proprie Offerte di Servizio, il cui elenco, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, è allegato come Allegato 1. L'Operatore informerà AGICOA Italia di qualsiasi modifica a tale elenco in conformità all'articolo 5.7 del presente Accordo.
- 8.2 AGICOA Italia garantisce e manleva l'Operatore da qualsiasi pretesa relativa alla categoria di diritti gestiti da AGICOA Italia, avanzata da produttori, dai loro mandatarî e/o da qualsiasi altro organismo di gestione collettiva, fondata su diritti relativi a Opere Audiovisive rientranti nel Repertorio.
- 8.3 La garanzia di AGICOA Italia non copre pretese avanzate da altre categorie di titolari di diritti o dagli organismi di gestione collettiva che li rappresentano, in particolare con riguardo al compenso irrinunciabile dovuto agli organismi di gestione collettiva di autori e artisti interpreti esecutori ai sensi degli articoli 46-bis e 80 e seguenti della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941).
- 8.4 La garanzia di AGICOA Italia non copre pretese avanzate da produttori con riferimento a Servizi Digitali Aggiuntivi per i quali tali produttori non abbiano conferito ad AGICOA Italia un mandato (volontario).
- 8.5 La responsabilità di AGICOA Italia ai sensi della presente garanzia sarà limitata al valore dei diritti (originari o acquisiti da un autore o da un artista interprete o esecutore) che il produttore avrebbe potuto far valere se fosse stato membro di AGICOA Italia o di un organismo di gestione collettiva affiliato ad AGICOA Italia mediante un accordo di rappresentanza reciproca. La presente garanzia sarà altresì limitata a tre (3) anni dalla data di sfruttamento dell'Opera Audiovisiva del produttore interessato.

9. Diritto di sospensione in circostanze eccezionali

- 9.1 AGICOA Italia si riserva il diritto, in circostanze eccezionali, di sospendere l'autorizzazione alla Ritrasmissione via cavo, alla Ritrasmissione o alla Comunicazione al Pubblico mediante Immissione Diretta di determinate Opere Audiovisive del Repertorio incluse nei programmi televisivi dei canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva ricompresi nelle Offerte di Servizio dell'Operatore, come elencati nell'Allegato 1 del presente Accordo, ovvero di sospendere l'autorizzazione a offrire tali Opere Audiovisive tramite uno o più Servizi Digitali Aggiuntivi elencati nell'Allegato 2 del presente Accordo.
- 9.2 Tale diritto sarà esercitato da AGICOA Italia esclusivamente al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti o agli interessi morali di terzi interessati dal contenuto dell'Opera Audiovisiva.
- 9.3 Le circostanze eccezionali che giustificano tale sospensione includono, in particolare:
 - i. potenziali conflitti sollevati da un Organismo di Diffusione Radiotelevisiva, da un fornitore di servizi audiovisivi o da un produttore e/o cessionario di diritti, fondati sull'esistenza, in contratti di qualsiasi natura conclusi tra

produttori e/o cessionari di diritti da un lato, ed Organismi di Diffusione Radiotelevisiva e/o fornitori di servizi audiovisivi dall'altro lato, di clausole di esclusiva relative al territorio e ai diritti di priorità di diffusione in tale territorio;

- ii. manifeste violazioni di obblighi contrattuali (ad esempio questioni relative all'interpretazione di accordi di coproduzione o altre controversie contrattuali di qualsiasi natura) da parte dell'una o dell'altra Parte di tali accordi e/o di un Organismo di Diffusione Radiotelevisiva;
- iii. violazioni di norme di ordine pubblico da parte di uno qualsiasi dei soggetti interessati e/o di un Organismo di Diffusione Radiotelevisiva.

9.4 Qualsiasi richiesta di sospensione da parte dei titolari dei diritti, presentata ad AGICOA Italia almeno quindici (15) giorni prima della data prevista di trasmissione della relativa Opera Audiovisiva sarà notificata da AGICOA Italia all'Operatore, con relativa motivazione, almeno dieci (10) giorni lavorativi prima, per iscritto e con richiesta di conferma di ricezione.

Qualora tale richiesta venga presentata successivamente, AGICOA Italia si adopererà per trasmetterla all'Operatore nel più breve tempo possibile.

9.5 A seguito della ricezione della richiesta di sospensione, l'oscuramento dovrà essere implementato dall'Operatore, con la massima tempestività, mediante misure tecniche idonee a impedire agli Abbonati la ricezione dell'Opera Audiovisiva interessata. Durante il periodo di oscuramento, agli Abbonati sarà veicolato un messaggio visibile sullo schermo indicante che il programma non è disponibile.

9.6 L'Operatore dichiara e garantisce di essere tecnicamente in grado di implementare e, su richiesta scritta di AGICOA Italia, implementerà misure di oscuramento specificamente mirate all'Opera Audiovisiva interessata.

9.7 La sospensione resterà efficace fintanto che persisterà la circostanza che ne è alla base. Una volta rimossa tale circostanza, le relative Opere Audiovisive saranno automaticamente reintegrate nell'ambito della licenza. Resta inteso che tale sospensione non darà luogo ad alcuna riduzione della remunerazione, ai sensi dell'articolo 4.3 del presente Accordo.

10. Audit

10.1 AGICOA Italia potrà richiedere che i dati rilevanti ai fini dell'articolo 5 del presente Accordo siano verificati e certificati, una volta all'anno, da un revisore legale dei conti nominato da AGICOA Italia.

10.2 Qualora dalla verifica contabile emerga che l'Operatore non ha dichiarato il corretto numero di canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva inclusi nelle proprie Offerte di Servizio, ovvero che il numero di Abbonati supera di oltre il 5% il numero precedentemente dichiarato, l'Operatore rimborserà i costi di audit e, fermo restando l'articolo 5.5 del presente Accordo, AGICOA Italia fatturerà all'Operatore l'importo corrispondente a quanto dovuto e non pagato in ragione del minore versamento accertato dalla verifica.

11. Riservatezza

- 11.1 Le Parti convengono che tutti i dati e i documenti scambiati in connessione con il presente Accordo saranno considerati strettamente riservati. Pertanto, nessuna Parte potrà divulgarli a terzi, salvo nei seguenti casi:
- i. qualora il presente Accordo o le informazioni scambiate tra le Parti in relazione allo stesso siano state rese pubbliche previo consenso dell'altra Parte;
 - ii. qualora il presente Accordo o le informazioni scambiate tra le Parti in relazione allo stesso debbano essere divulgati in adempimento di un obbligo di legge o di un ordine dell'autorità giudiziaria;
 - iii. in caso di controversia promossa da una Parte o da entrambe le Parti dinanzi a un'autorità giudiziaria, ovvero nell'ambito di procedimenti di mediazione o conciliazione tra le Parti, quando tale controversia riguardi la validità, la portata, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Accordo.
- 11.2 L'esistenza del presente Accordo non ha natura riservata. Inoltre, una copia del presente Accordo potrà essere prodotta da AGICOA Italia dinanzi a qualsiasi giudice o mediatore indipendente tenuto a obblighi professionali di riservatezza, nell'ambito di procedimenti giudiziari o di risoluzione amichevole di controversie che coinvolgano un terzo e su richiesta di tale giudice o mediatore, fermo restando che la riservatezza del presente Accordo sarà preservata nei confronti di detto terzo.
- 11.3 Gli obblighi di cui al presente articolo 11 sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del presente Accordo.

12. Protezione dei dati personali

- 12.1 Con riferimento alle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) e la normativa nazionale di attuazione, in particolare il Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
- 12.2 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente scambiate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR in relazione al trattamento dei dati personali dei rispettivi legali rappresentanti ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione del presente Accordo.
- 12.3 Resta inteso che ciascuna Parte agirà quale autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali dei soggetti titolari di diritti sulle Opere Audiovisive.

13. Entrata in vigore, durata e risoluzione

- 13.1 Il presente Accordo entrerà in vigore [con effetto retroattivo] a decorrere dal [DATA] e resterà in vigore fino al [DATA].

In conformità agli articoli 5.6 e 5.7 del presente Accordo, l'Operatore dovrà, alla sottoscrizione, fornire ad AGICOA Italia una dichiarazione indicante il numero di Abbonati per Offerta di Servizio (Allegato 3 al presente Accordo) e un elenco delle proprie Offerte di Servizio (Allegati 1 e 2 al presente Accordo).

- 13.2 Le Parti si impegnano ad avviare le negoziazioni il primo giorno del dodicesimo mese antecedente la scadenza del presente Accordo, al fine di concludere un nuovo accordo di licenza prima della data di scadenza.

Qualora non si raggiunga un accordo entro il periodo sopra indicato, AGICOA Italia conviene, al fine di agevolare lo svolgimento delle negoziazioni, che il presente Accordo continuerà ad applicarsi durante il periodo negoziale, fino alla sottoscrizione del nuovo accordo, a condizione che il nuovo accordo sia concluso entro e non oltre quattro (4) mesi dalla scadenza del presente Accordo e che l'Operatore adempia regolarmente ai propri obblighi, ivi inclusi quelli di natura economica. Qualora non si raggiunga un nuovo accordo entro il termine di quattro (4) mesi, il presente Accordo si intenderà definitivamente scaduto e l'Operatore dovrà cessare immediatamente lo sfruttamento delle Opere Audiovisive.

- 13.3 In aggiunta a quanto previsto all'articolo 5.5, il presente Accordo potrà essere risolto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile italiano, senza formalità legali e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, mediante semplice comunicazione di AGICOA Italia all'Operatore inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), recante le relative motivazioni, in caso di violazione da parte dell'Operatore anche di una sola delle disposizioni di cui agli articoli 3.1.2, 3.1.3, 8.1, 9.5, 9.6, 11 e 12 del presente Accordo.

Qualora l'Operatore ometta di pagare la remunerazione dovuta ad AGICOA Italia entro il termine previsto dall'articolo 6.2 e/o ometta di adempiere a qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo non ricompreso nel paragrafo che precede e non vi ponga rimedio entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una diffida inviata da AGICOA Italia a mezzo raccomandata o PEC, il presente Accordo si risolverà ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

- 13.4 Il presente Accordo si intenderà risolto con effetto immediato e senza indennizzo qualora una delle Parti decida di cessare la propria attività. In tal caso:
- i. la Parte che cessa la propria attività ne darà comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata o PEC;
 - ii. l'Operatore resterà obbligato a corrispondere ad AGICOA Italia la remunerazione dovuta per il periodo già decorso.

14. Disposizioni varie

- 14.1 Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti con riferimento all'oggetto e sostituisce integralmente ogni precedente impegno, dichiarazione, promessa o accordo intervenuto tra esse in relazione all'oggetto.
- 14.2 Ciascuna Parte si impegna a non trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo senza il previo espresso consenso scritto dell'altra Parte.

- 14.3 L'invalidità o l'inefficacia di una o più disposizioni del presente Accordo non pregiudicherà la validità e/o l'efficacia delle restanti disposizioni o del presente Accordo nel suo complesso. Ove necessario, le Parti negozieranno in buona fede al fine di sostituire la disposizione invalida o inefficace con una disposizione equivalente avente effetti economici analoghi per entrambe le Parti.
- 14.4 L'omessa contestazione o la rinuncia, da parte di una Parte, a far valere un inadempimento dell'altra Parte non potrà essere interpretata come rinuncia definitiva al diritto di far valere tale inadempimento o qualsiasi analogo futuro inadempimento.
- 14.5 Tutte le comunicazioni e notifiche tra le Parti relative al presente Accordo o alla sua esecuzione saranno inviate mediante PEC o lettera raccomandata presso la sede legale e l'indirizzo della Parte destinataria, come indicati nell'istestazione del presente Accordo, con copia via e-mail ai seguenti indirizzi:

Per AGICOA Italia: [indirizzo e-mail di contatto]
Per l'Operatore: [indirizzo e-mail di contatto]

- 14.6 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo sarà valida solo se effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti.

15. Procedura di risoluzione amichevole delle controversie

- 15.1 Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario, le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo, in buona fede e senza pregiudizio dei rispettivi diritti, per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo.
- 15.2 La Parte che intenda avviare la procedura di risoluzione amichevole dovrà informarne l'altra Parte per iscritto, indicando dettagliatamente le ragioni della propria richiesta. L'altra Parte dovrà quindi confermare espressamente e per iscritto la propria accettazione o il proprio rifiuto di aderire a tale procedura.

Le Parti si impegnano a impiegare tutti i mezzi e le risorse necessari, in particolare in termini di tempo, disponibilità e frequenza degli incontri, al fine di raggiungere una soluzione entro novanta (90) giorni dall'accettazione della procedura di risoluzione amichevole. Salvo diverso accordo tra le Parti, detta procedura si concluderà allo spirare di tale termine.

- 15.3 Ciascuna Parte resterà libera in qualsiasi momento di interrompere la procedura di risoluzione amichevole qualora ritenga che una soluzione soddisfacente non possa o non possa più essere raggiunta. In tal caso, ne informerà l'altra Parte mediante semplice comunicazione scritta, senza dover giustificare la propria decisione.
- 15.4 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di adire l'autorità giudiziaria e di adottare eventuali misure cautelari che la situazione dovesse richiedere.

16. Legge applicabile e foro competente

- 16.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

16.2 In caso di persistente disaccordo e di mancato raggiungimento di una soluzione nell'ambito della procedura di risoluzione amichevole di cui all'articolo 15 del presente Accordo, le Parti potranno avviare la procedura di mediazione prevista dal Decreto Legislativo n. 28/2010.

16.3 Qualora la suddetta mediazione non abbia esito positivo, ciascuna Parte potrà deferire la controversia in via esclusiva al Foro di Roma.

Redatto in duplice originale, con dichiarazione di ciascuna Parte di essere in possesso di un originale sottoscritto.

Per AGICOA Italia

[Nome]
[Qualifica]

[Nome]
[Qualifica]

Data:

Data:

Per l'Operatore

[Nome]
[Qualifica]

[Nome]
[Qualifica]

Data:

Data:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Operatore approva espressamente le seguenti clausole:

Articolo 3.1.2 - Divieto di sublicenza;

Articolo 3.2 - Limitazioni della licenza;

Articolo 4.3 - Irrilevanza dei periodi di oscuramento ai fini della remunerazione dovuta ad AGICOA Italia;

Articolo 4.4 - Effetti delle interruzioni tecniche sulla remunerazione dovuta ad AGICOA Italia;

Articolo 5.8 - Irrilevanza delle modifiche alla composizione delle Offerte di Servizio ai fini della remunerazione dovuta ad AGICOA Italia per un determinato periodo – Esclusione di responsabilità di AGICOA Italia in caso di errori derivanti dalla mancata comunicazione, ovvero dalla ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore, delle modifiche alla composizione delle proprie Offerte di Servizio;

Articolo 7 - Adeguamento tariffario;

Articolo 8 - Garanzie;

Articolo 9 - Diritto di sospensione in circostanze eccezionali;

Articolo 14.2 - Divieto di cessione del presente Accordo;

Articolo 15 - Procedura di risoluzione amichevole delle controversie;

Articolo 16 - Legge applicabile e foro competente.

Per l'Operatore

[Nome]
[Qualifica]

[Nome]
[Qualifica]

Data:

Data:

Allegato 1: Elenco dei canali televisivi degli Organismi di Diffusione Radiotelevisiva inclusi nelle Offerte di Servizio dell'Operatore

Allegato 2: Servizi Digitali Aggiuntivi forniti dall'Operatore che possono rientrare nell'ambito della licenza

Allegato 3: Numero di Abbonati dell'Operatore per Offerta di Servizio alla data del [DATA]

Allegato 4: Tariffario

Allegato 5: Report di Rendicontazione



2026_04_13_Report
di Rendicontazione.